



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA
MAZARA DEL VALLO**

Lungomare Fata Morgana n° 2 - tel. +39 0923/946388-947461 – fax: +39 0923/941020
e-mail: mazaradelvallo@guardiacostiera.it – P.E.C.: cp-mazaradelvallo@pec.mit.gov.it – sito: www.guardiacostiera.it/mazaradelvallo

Ordinanza n. 43/2013

**Attuazione delle “Misure Gestionali” previste dal Piano di Gestione Locale dell’Unità
Gestionale comprendente il Compartimento Marittimo di Mazara del Vallo**

Il Capo del Compartimento Marittimo di Mazara del Vallo:

VISTO il D.P.R. 2 ottobre 1968, n° 1639, recante “Regolamento per l’esecuzione della legge 14 luglio 1995, n° 963, concernente la disciplina della pesca marittima”, ed in particolare l’art. 98 “Zone di tutela biologica”;

VISTO il Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n° 226, recante “Orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell’acquacoltura a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57”, che prevede incentivi finanziari per gli imprenditori ittici;

VISTO il Decreto Legislativo 9 gennaio 2012, n° 4, recante “Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e di acquacoltura, in attuazione dell’art. 28 della legge 4 giugno 2010, n° 96”, ed in particolare l’art. 24, comma 2;

VISTO il Reg. CE n. 2371/2002 relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca;

VISTO il Reg. CE n. 1198/2006 relativo al Fondo Europeo per la Pesca, ed in particolare l’art. 37, lettera m) riguardante le azioni collettive – Piani di Gestione Locali;

VISTO il Decreto Direttoriale n° 6 datato 20 maggio 2011 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche europee ed internazionali – Direzione Generale della pesca marittima e dell’acquacoltura, col quale sono stati adottati i Piani nazionali di gestione della flotta a strascico;

CONSIDERATO che la Regione Siciliana, in qualità di Organismo Intermedio del Programma Operativo F.E.P., ha adottato il bando relativo alla Misura 3.1 “Piani di Gestione Locali” di cui all’art. 37, lettera m), del Regolamento CE 1198/2006 e ss.mm.ii;

VISTO il Decreto n° 101/Pesca in data 09/03/2012 della Regione Siciliana – Assessorato delle Risorse Agricole e Alimentari – Dipartimento degli Interventi per la Pesca col quale è stata approvata la graduatoria definitiva di ammissione al finanziamento dei Piani di Gestione Locale presentati a seguito della riapertura dei termini del Bando della Misura 3.1 del F.E.P.;

VISTO il Decreto n° 178/Pesca in data 15/05/2012 della Regione Siciliana – Assessorato delle Risorse Agricole e Alimentari – Dipartimento degli Interventi per la Pesca col quale sono stati adottati i Piani di Gestione Locali, compreso quello dell’Unità Gestionale di Mazara del Vallo;

- VISTO** il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 27 agosto 2012, recante *"definizione del procedimento e dei limiti per l'adozione delle misure tecniche contenute nei Piani di Gestione Locali"*;
- VISTO** il D.D. n. 2 del 30 agosto 2012 attraverso il quale il Direttore Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura (MIPAAF) adotta le misure tecniche contenute nei Piani di Gestione Locali inerenti la Regione Siciliana;
- CONSIDERATO** che il sopracitato D.M. 27.08.2012 dispone, al comma 4, che le misure tecniche di cui ai Piani di Gestione Locali, adottati ai sensi del comma 3 del medesimo Decreto, siano comunicate al Capo del Compartimento Marittimo che provvede all'emanazione di apposita ordinanza nonché alla pubblicazione mediante affissione agli albi del Compartimento Marittimo;
- VISTA** la nota prot. n. 4199 in data 23/01/2013 con la quale la Direzione Marittima di Palermo comunica, a questa Autorità Marittima, le misure tecniche del Piano di Gestione Locale redatto dal Co.Ge.P.A. di Mazara del Vallo ed adottato con D.D. n.2 del 30/08/2012;
- VISTA** la nota prot. n. 44690 datata 23/07/2013 con la quale la Direzione Marittima di Palermo comunica, a questa Autorità Marittima, le varianti alle misure tecniche del Piano di Gestione Locale redatto dal Co.Ge.P.A. di Mazara del Vallo adottate dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali con dispaccio n. 0012864 del 26/06/2013;
- RITENUTO** necessario adottare le predette misure tecniche finalizzate a limitare l'esercizio dell'attività di pesca in conformità alle disposizioni normative sopra indicate.

ORDINA

Articolo 1 - Piano di Gestione Locale

Il Piano di Gestione Locale dell'Unità Gestionale comprendente il Compartimento Marittimo di Mazara del Vallo si propone di recuperare gli *stock ittici* attraverso la gestione dello sforzo di pesca e l'introduzione di misure tecniche, garantendo lo sfruttamento sostenibile degli *stock* ed il mantenimento, a livelli sostenibili, dell'impatto delle attività di pesca sugli ecosistemi marini mediante:

- a) Conservazione delle capacità di rinnovo degli *stock* ittici commerciali;
- b) Riduzione dello sforzo di pesca al fine di salvaguardare le risorse ittiche;
- c) Miglioramento delle condizioni economiche degli addetti del settore;
- d) Massimizzazione delle opportunità occupazionali nelle aree dipendenti dalla pesca;
- e) Formazione e crescita professionale delle marinerie, attraverso corsi di formazione per aggiornare le conoscenze e le competenze dei pescatori.

Il Piano mira, inoltre, a minimizzare i conflitti esistenti nell'area tra i diversi mestieri della pesca e le diverse marinerie operanti al suo interno, in modo da organizzare l'attività di pesca e razionalizzare lo sfruttamento delle risorse.

Articolo 2 - Aree di competenza del Piano di Gestione Locale

Le aree disciplinate dalla presente ordinanza riguardano le acque antistanti le coste del Comune di Mazara del Vallo fino a quelle della fascia costiera di Castelvetro, frazione di Marinella di Selinunte, che si estendono per 12 miglia nautiche dalla costa.

Articolo 3 - Misure tecniche/Divieti

Pesca con reti a strascico: nel tratto di mare all'interno delle perpendicolari tra la foce del Fiume Belice e Capo Granitola, è vietata la pesca con reti a strascico entro le 6 (sei) miglia dalla costa.

Pesca con rete volante a coppia: nello specchio acqueo ricadente nelle aree di competenza del Piano è vietato svolgere attività di pesca con l'utilizzo di rete volante singola e a coppia dal 1° al 31 gennaio, dal 1° aprile al 31 maggio e dal 15 ottobre al 31 dicembre di ciascun anno.

Pesca con reti da posta: nello specchio acqueo ricadente nelle aree di competenza del Piano si regola l'uso delle reti a tremaglio attraverso l'utilizzo di:

- a) maglia non inferiore a 31,2 mm per lato ("9 nodi") dal mese di gennaio ad aprile e dal mese di novembre a dicembre di ogni anno;
- b) maglia non inferiore a 22,7 mm per lato ("12 nodi") dal mese di maggio a luglio di ogni anno;
- c) maglia non inferiore a 25,0 mm per lato ("11 nodi") dal mese di agosto a ottobre di ogni anno.

Pesca dell'aragosta: nello specchio acqueo ricadente nelle aree di competenza del Piano è vietata la cattura dell'aragosta (*Palinurus elephas*) e dell'astice (*Homarus gammarus*) dal 1° al 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 4 - Vigilanza all'interno dell'area

La vigilanza all'interno delle aree di cui all'art. 2 della presente ordinanza è affidata, ai sensi dell'art. 22 del Decreto Legislativo n. 04/2012, sotto la direzione del Comandante di questa Autorità Marittima, al personale delle Capitanerie di Porto, della Guardia di Finanza, dei Carabinieri e agli Agenti di pubblica sicurezza ed agli agenti giurati di cui al comma 4 dell'art. 22 del Decreto sopracitato.

Articolo 5 - (Sanzioni)

I contravventori alle norme della presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, incorreranno nelle sanzioni previste dal Decreto Legislativo 9 gennaio 2012, n° 4.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Ordinanza si fa rimando alle norme del Codice della Navigazione e/o altre norme pertinenti, comunque applicabili.

Articolo 6 - (Pubblicità)

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio e l'inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.it.

Articolo 7 - (Abrogazioni)

La presente ordinanza abroga e sostituisce l'ordinanza n. 12/2013 del 08/05/2103 di questa Autorità Marittima.

Mazara del Vallo, lì **05 SET. 2013**

IL COMANDANTE
C.F.(CP) **DAVIDE ACCETTA**